

Ai nostri clienti

Bressanone, il 5 maggio 2020

## DECRETO LIQUIDITÀ

**Dr. Manfred Psailer**

**Dr. Oliver Geier**

DDr. Norman Damiani

Dr. Lukas Achammer

Dr. Valentin Oberhollenzer

Dr. Daniela Planatscher

Dr. Miriam Stockner

Sylvia Berger

[www.pg-partner.it](http://www.pg-partner.it)

[info@pg-partner.it](mailto:info@pg-partner.it)

**Brixen / Bressanone**

Julius-Durst-Straße 6

Via Julius Durst 6

Tel. +39 0472 274 000

Fax +39 0472 274 050

**Toblach / Dobbiaco**

St.-Johannes-Str. 23a

Viale S. Giovanni 23a

Tel. +39 0474 976 097

Fax +39 0474 976 986

**Mailand / Milano**

Meeting room

Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.

Partita IVA & Cod. fisc.

IT 02249530219

### Riduzione acconti

il calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi potrà essere effettuato con metodo previsionale. La riduzione degli acconti rientra tra le novità introdotte dal Decreto Liquidità. Non saranno applicate sanzioni nel caso di scostamento non superiore al 20% rispetto a quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi 2020.

### Credito d'imposta sanificazione

Si amplia il novero delle tipologie di spese ammesse al credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, attribuito agli esercenti attività d'impresa, arte o professione. Nello specifico, è ammissibile l'acquisto di dispositivi di protezione individuale compresi mascherine chirurgiche (Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. Agevolato inoltre l'acquisto dei dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi. L'incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.

### Proroga scadenza CU

La scadenza per l'invio e la consegna del mod. CU è stata prorogata al 30 aprile 2020.

### Sospensione termini agevolazioni "prima casa"

È prevista la sospensione per il periodo 23.2 - 31.12.2020 della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Merita evidenziare che tale sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta "riacquisto prima casa" a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

### **Rinvio dei versamenti fiscali e contributivi**

Possono rinviare i versamenti le imprese e i professionisti

- con ricavi 2019 fino a 50 milioni euro e un decremento del fatturato mese su mese per marzo e/o aprile 2019 e 2020 di oltre il 33%;
- con ricavi 2019 oltre 50 milioni euro e un decremento del fatturato mese su mese per marzo e/o aprile 2019 e 2020 di oltre il 50%;
- nel settore turistico resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020).

Lavoratori autonomi con compensi inferiori a 400.000 euro possono richiedere il pagamento delle fatture senza che venga operata la ritenuta d'acconto. Le ritenute non operate devono essere versate dal percipiente entro il 31 luglio 2020.

## Finanziamenti

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

LIMITE RICAVI DEL BENEFICIARIO	DURATA FINANZIAMENTO	PERIODO PREAMMORTAMENTO	IMPORTO MASSIMO FINANZIAMENTO	IMPORTO GARANZIA DIRETTA
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000 euro	100%
3.200.000 euro			25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000 euro	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confido o di altro fondo
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> <li>doppio della spesa salariale 2019;</li> <li>25% ultimo fatturato;</li> <li>fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi.</li> </ul>	90%

## Continuità aziendale

Con lo scopo di garantire la continuità aziendale sono state deliberate le seguenti misure:

- Riduzione del capitale per perdite  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale per perdite. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. La norma del Decreto è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi epidemiologica e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa.
- Codice della crisi  
Il Decreto dispone il rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La proroga non riguarda le disposizioni relative alla nomina dell'organo di controllo.
- Principi di redazione del bilancio  
Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
- Postergazione finanziamenti soci  
È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste, dall'art. 2467 C.c. in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Distinti Saluti

Psaier Geier Partner